

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 14770</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	<b>X</b> Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<b>X</b> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<b>X</b> pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> non specificato				
<b>Quantum:</b> non specificato				
<b>Gradi precedenti</b>				
<b>1° Grado:</b> DL.R. e N.M. chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato e la loro posizione veniva definita con sentenza di condanna pronunciata dal GUP di Pesaro in data 8 novembre 2011, mentre la posizione di S.S. veniva definita con sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro in data 25 luglio 2012.				
<b>2° Grado:</b> La Corte di appello di Ancona - dopo aver riunito con ordinanza i distinti atti di appello proposti dagli imputati - il 13 novembre 2014 confermava entrambe le sentenze appellate.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<b>X</b> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<b>X</b> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni	<b>X</b> morte		

**Fattispecie**

Mentre stava eseguendo lavori di rimozione della carta da parati in una stanza, cadeva da un trabatello su cui era salito per raggiungere le parti alte delle pareti della stanza perdendo conoscenza (per poi decedere successivamente alcuni giorni dopo)

**Soggetto leso**

<b>X</b> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<b>X</b> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<b>X</b> Privato		

**Principio di diritto**

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa) e sia specificamente accettato. Di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24/04/2014) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che

sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<b>X</b> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali			

#### **Note**

Con motivazione immune da vizi logici e giuridici - la Corte ha ritenuto la responsabilità degli imputati per le violazioni analiticamente contestate nell'imputazione ed in particolare: a) del datore di lavoro D.L.R.: per aver fornito al dipendente strumenti non conformi alle norme di sicurezza; per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un trabattello corrispondente a quanto indicato (disegno) nel POS; per non aver effettuato il doveroso controllo sulla corrispondenza degli strumenti dallo stesso utilizzati ai dettami della normativa antinfortunistica; b) del capo cantiere N.M.: per non aver vigilato che il B.G. utilizzasse un trabattello a norma, con piano di calpestio adatto e con ruote con freno o cunei adatti al bloccaggio e parapetti per evitare la caduta, nell'esecuzione dell'incarico che gli aveva affidato quella stessa mattina; per aver consentito che il trabattello fosse montato dal B.G. con materiale non adeguato e con una tavola in legno non fissata e più alta della tavola metallica; per non aver effettuato alcun controllo (né durante il montaggio né in seguito, a montaggio effettuato) e per non aver quindi interrotto la lavorazione; c) del coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva S.S.: per non aver vigilato sulla corretta osservanza da parte della impresa delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza in relazione ai ponti su ruote o trabattelli in uso alla stessa; e, per non essersi scrupolosamente informato, in occasione delle periodiche visite (ultima quella effettuata il giorno stesso dell'infortunio), sullo sviluppo delle opere in corso (Sez. 4, sent. n. 32142 del 14/06/2011) controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate. In definitiva, rispetto a tutti gli imputati, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di questa Corte, richiamati in premessa: rispetto a tutti gli imputati, invero, avuto riguardo alla configurazione complessiva della lavorazione, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa dagli stessi rispettivamente violata.

La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha fatto buon governo dei suddetti principi laddove - dopo aver ricordato che, ai fini del trasferimento in capo al preposto degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, occorre che vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e di una particolare specifica competenza del preposto - ha ritenuto la situazione non riscontrabile nel caso di specie, né con riferimento all'architetto G., già Direttore Tecnico dell'Impresa, né con riferimento al coimputato N.M., preposto al cantiere, né al coimputato S.S., Coordinatore per la sicurezza. In particolare, il Giudice di appello ha osservato: - quanto all'architetto G., che: a) l'incarico di direttore dei cantieri era stato conferito senza alcuna specifica assegnazione di compiti in materia di sicurezza; b) nella nota del 14 aprile 2008 l'arch. G. aveva precisato che la funzione di direttore tecnico era riferita a "garantire" che fossero osservate le normative tecniche in materia di costruzione; c) nel POS all'arch. G. in qualità di direttore tecnico di cantiere era stato affidato il compito dell'attuazione del piano di sicurezza fisica dei lavoratori in relazione alla previsione dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n.55, con poteri disciplinari in caso di inosservanza (e quindi non fungibili con gli obblighi direttamente spettanti al datore di lavoro); - quanto al coimputato N.M.: a) nel POS a quest'ultimo erano stati affidati compiti, analiticamente ivi descritti, di controllo e coordinamento, che si aggiungevano e non escludevano la concorrente responsabilità del datore di lavoro in relazione agli specifici obblighi allo stesso spettanti (e cioè: di mettere a disposizione del lavoratore un trabattello adeguato al lavoro da svolgere; di attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte del lavoratore o per impedire che dette attrezzature venissero utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte; di prevedere l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute trattandosi di uso di attrezzature per lavori in quota); b) il preposto ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; c) la previsione di soggetti che si frappongono tra il I.r. della società e i dipendenti, non si pone come fattore di esclusione della responsabilità del datore di lavoro in relazione agli obblighi di garanzia a lui direttamente spettanti, poiché tali figure ad esso si affiancano al fine di assicurare la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori con funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro.

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*